



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 9 dicembre 2024

Deliberazione n. 2024/35/362

Oggetto: Presa d'atto citazione in riassunzione trasmessa dall'avv. Carmine Lombardi ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 6672 del 09.12.2024. Provvedimenti

L'anno duemilaventiquattro il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 17.30, convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Domenica GALLO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott.ssa Filomena GAMBACORTA	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su richiesta del Presidente, svolge le funzioni di Segretario la Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dr.ssa Roberta Giordano.

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'atto di citazione in riassunzione - prot n. 6672 del 09.12.2024- con cui i coniugi Sacco Mario Antonio e Ricci Antonietta, richiamata la sentenza n 9514/2024, depositata in data 25.10.2024, con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dagli stessi proposto, statuiva essere stata violata la norma di diritto sull'obbligo del deposito dell'originale della notifica dell'impugnazione e, conseguentemente, enunciava il seguente principio di diritto: "alla luce dei citati orientamenti la sentenza impugnata non è condivisibile sul punto concernente l'improcedibilità dell'appello. Nella specie, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto di impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi", hanno citato il Consorzio ASI di Avellino innanzi alla Corte di Appello di Napoli per ottenere, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; in via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicitate nella parte motiva dell'appello, ove necessari; nel merito, la riforma integrale della sentenza numero 69 2022, pronunciata dal tribunale di Avellino distinto con il numero di RG 29 36 del 2016, accogliendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, con condanna anche alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del procedimento di appello; la condanna alle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, compreso quello celebrato innanzi alla Corte di Cassazione;

Considerato che è necessario tutelare gli interessi dell'ente e difendersi adeguatamente in sede giudiziale, mediante il conferimento di apposito incarico legale;

Sentito l'avv. Pasquale Salvo che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico legale di cui trattasi in continuità;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. Di prendere atto dell'atto di citazione in riassunzione – prot. n. 6672 del 09.12.2024;
2. Di conferire all'avv. Pasquale Salvo, con studio in via Calvario n. 1 ad Andretta, l'incarico legale per la difesa e tutela dell'ente nel giudizio di cui trattasi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;
3. Il compenso per la suddetta attività è determinato in euro 2.906,00 tenuto conto dei valori minimi di liquidazione, oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed Iva;
4. L'incarico viene conferito alle condizioni di cui al disciplinare successivamente sottoscritto;
5. Impegnare ed autorizzare la spesa di euro 2.906,00 oltre spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed Iva;
6. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.